



Circ. 242 - 2021/22

Brescia, 5 febbraio 2022

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA
Atti/registro/mail/albo

Oggetto: **Aggiornamento misure relative al Covid 19 in ambito scolastico [rev 05/02/2022]**

Spett.li famiglie, studenti, personale docente e ATA, con la presente si diffondono gli aggiornamenti in oggetto:

Indicazioni contenute nel DL nr 5 pubblicato nella GU nr 29 del 04/05/2022 (ore 23:15) con *entrata in vigore a partire dal 05/02/2022.*

“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

Art. 1 [Durata certificazioni verdi – vedi GU allegata]

Art. 2 [Disposizioni sanitarie autosorveglianza - vedi GU allegata]

Art. 4 [Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa – vedi GU allegata]

Art. 5 [Trasporto scolastico dedicato – vedi GU allegata]

Art. 6 [Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo]

Comma 1

...

c.1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19

** Positività accertata: utilizzare come mezzo per comunicare con la scuola riservato@liceodeandre.edu.it

** Un caso: tutti in presenza con FFP2 per 10 giorni (contati dal giorno successivo al contatto)

** E’ in corso l’approvvigionamento delle FFP2 secondo la procedura prevista per evitare che tale spesa ricada sulle famiglie

c.2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,

(1) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

(2) Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

(3) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

**** Più di un caso: differenziazione presenza/DDI in base alla condizione personale prevista dalla normativa**

**** Didattica digitale integrata perché parte della classe può essere in quarantena precauzionale (5 giorni) per cui potrebbero esserci studenti in DAD e studenti in presenza in autosorveglianza**

Comma 2

*"Nei casi di cui (.. una o più positività ..) alla classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**"*

**** Disposizioni sanitarie ** Non test-fai-da-te da supermercato ma in centri pubblici/privati abilitati****

Comma 3

"... divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°"

Comma 4

"... si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento ... del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico"

**** Finestra di monitoraggio fra un caso e l'altro: 5 giorni ** Il personale scolastico non aumenta il conteggio dei positivi nel gruppo classe**

Comma 5

"La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza ... può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma ..."

Cordiali saluti.

In allegato: GU nr 29 del 04/02/2022

Il Dirigente scolastico
Prof. Denis Angelo Ruggeri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*